



Canale
Emiliano
Romagnolo

Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del CER sotto soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Gara n. 7274537

CIG lotto unico: 7717678D59

DISCIPLINARE DI GARA	3
1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 Documenti di gara	3
2.2 Chiarimenti	3
2.3 Comunicazioni	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	5
4.1 Durata	5
4.2 Opzioni e rinnovi.....	5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6. REQUISITI GENERALI	7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	7
7.1 Requisiti di idoneità PROFESSIONALE	7
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	8
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	9
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	9
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	10
8. AVVALIMENTO	11
9. SUBAPPALTO	12
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	12
10.1 Garanzia definitiva.....	14
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	16
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	16
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19
14.1 Domanda di partecipazione (allegato 1)	19
14.2 Documento di gara unico europeo (allegato 2)	19
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	21
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	23
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	28
19. APERTURA DELLA BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	28
20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	29
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	30
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	30

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL C.E.R.

1. PREMESSE

Ente appaltante: Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo - C.E.R. - (di seguito CER) – sede legale: Via Ernesto Masi n. 8 – c.a.p.: 40137 – Bologna – C.F. 80007190376 – tel. +39 051 4298811 – fax +39 051 390422 – internet: www.consorziocer.it – email: cer@consorziocer.it – pec consortile: cer@pec.consorziocer.it – profilo del committente: <http://www.consorziocer.it/it/p/bandi-di-gara-e-contratti/>.

Con delibera a contrarre n. 681/18/DA del 4 dicembre 2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di brokeraggio del CER.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base alla valutazione dei soli elementi qualitativi, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è la sede del CER in Bologna via Ernesto Masi 8 e presso le strutture consortili [codice NUTS ITH55].

Lotto unico CIG 7717678D59.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Daniele Bassi.

Il CER non è dotato di sistemi telematici che garantiscono la tracciabilità delle operazioni svolte, né inalterabilità, sostituibilità ecc. dei documenti. La procedura si svolgerà, pertanto, in modo tradizionale.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato speciale;
- 3) Allegato 1 – istanza di partecipazione alla gara;
- 4) Allegato 2 – DGUE;
- 5) Allegato 3 – istruzioni per la corretta compilazione del DGUE;
- 6) Allegato 4 – dichiarazione ausiliaria;
- 7) Allegato 5 – dichiarazione di impegno.

La documentazione di gara (modelli di domanda, disciplinare di gara, capitolato, modelli di autodichiarazione) è disponibile sul sito internet: <http://www.consorziocer.it/it/p/bandi-di-gara-e-contratti/>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC consortile **entro il 20 dicembre 2018 alle ore 12.00**.

Eventuali richieste di chiarimento pervenute in data ed orario successive a quella indicata non saranno evase.

Si comunica che gli uffici del CER resteranno chiusi dal 22 dicembre al 1° gennaio compresi.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il 21 dicembre alle ore 13,00**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet, profilo del committente, <http://www.consorziocer.it/it/p/bandi-di-gara-e-contratti/>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC consortile e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/delegatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati, o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto NON è suddiviso in lotti.

L'appalto concerne il servizio triennale di brokeraggio assicurativo del CER per le annualità assicurative 2020-2022 (presa in carico del servizio dal 01.08.2019 fino al 31.07.2022), comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro intermediazione, esecuzione e gestione, nei termini di cui agli artt. 106 e seg. del d.lgs. 209/2005, compresa la gestione dei sinistri, così come dettagliatamente descritto nel capitolato speciale d'appalto.

Gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Il valore dell'appalto viene determinato in maniera fissa (prezzo fisso) per tutta la durata ipotetica potenziale del presente appalto (tre annualità assicurative più eventuali tre ulteriori annualità di rinnovo) in € 150.000,00 (valore stimato).

Ciò significa che il broker applicherà le provvigioni indicate in ciascuno dei contratti assicurativi sottoscritti dal CER ("clausola broker"), fino alla concorrenza massima annuale stimata di € 25.000,00 (complessiva triennale di € 75.000,00) e gli importi provvigionali eventualmente eccedenti € 25.000,00 sul programma assicurativo sottoindicato, verranno retrocessi al Consorzio da parte dello stesso broker.

L'importo provvigionale è così suddiviso:

Numero lotto	Oggetto del lotto	Annualità	Annualità 2020-2022	Eventuale rinnovo (annualità 2023-2025)	Valore massimo appalto
Unico	Servizio di brokeraggio assicurativo	25.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00

Le polizze assicurative attualmente sottoscritte dal CER sono:

Copertura assicurativa	Premio annuo lordo	Provvigione broker
Tutela legale	18.890,00	10%
RCT/O	42.888,00	10%
Infortuni	3.480,00	10%
All risk	177.517,04	10%
RC Auto + ard	14.187,11	Rc auto 6%; ARD 10%
RC patrimoniale	15.231,33	10%
RC inquinamento	18.990,00	10%

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice sono individuabili le seguenti prestazioni:

- principali: analisi dei rischi, analisi delle coperture assicurative, assistenza alle gare, consulenza assicurativa, resa di pareri, gestione dei sinistri.
- secondarie: formazione e aggiornamento del personale, consulenza in materia contrattuale, servizi collaterali (eventuali).

Trattandosi di servizi di natura intellettuale non si individuano oneri per la sicurezza (pari a zero) né costi per la manodopera (pari a zero).

L'appalto è finanziato con fondi propri del bilancio del CER.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluso l'eventuale rinnovo) è pari a tre annualità assicurative (2020-2022), decorrenti dal 01.08.2019 al 31.07.2022, per un importo massimo stimato pari ad € 75.000,00.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ripetere il servizio/rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori tre annualità assicurative (2023-2025) per complessivi € 75.000,00 dal 01.08.2022 al 28.02.2025.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola al broker mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- inclusione/esclusione di coperture assicurative;

- altre situazioni non al momento rilevabili.

Non è prevista proroga.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo indicativo stimato dell'appalto (comprensivo della durata iniziale e rinnovo fino al 28.02.2025), è pari ad € 150.000,00.

Numero lotto	Oggetto del lotto	Annualità	Annualità 2020-2022	Eventuale rinnovo (annualità 2023-2025)	Valore massimo appalto
Unico	Servizio di brokeraggio assicurativo	25.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel **registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (indicazione tra le attività esercitate: "intermediazione assicurativa").

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione nel **Registro** di cui all'art. 109 c. 2 lett.b) del d.lgs. 07.09.2005 n. 209 e del regolamento **ISVAP** n. 5 del 16.10.2006 **sezione "BROKER"**, ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il novero dei requisiti è stato strutturato tenendo conto della particolarità del CER e dell'interesse pubblico sotteso alla gestione che richiede, pur nel massimo rispetto del principio di concorrenza e del *favor participationis*, una soglia minima di garanzie formali, sostanziali e societarie a tutela della qualità del servizio da prestarsi.

c) Fatturato globale del triennio: dichiarare di aver conseguito nell'ultimo triennio (2015 - 2016 - 2017) un fatturato globale complessivo (del triennio) non inferiore a € 3.000.000,00.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, ad esempio per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante (esempio: schema di bilancio anno 2017 non ancora formalmente approvato, piano degli investimenti, piano industriale, ultima relazione Revisore dei conti e/o dell'OdV sull'andamento gestione).

d) Fatturato specifico realizzato complessivamente nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) in favore di Enti pubblici o Enti comunque tenuti all'applicazione del codice dei contratti: almeno € 200.000,00.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- le fatture e/o i corrispettivi, estratti conto e/o i documenti contabili e/o contrattuali relativi ai servizi prestati con i quali è stato maturato il fatturato specifico nel settore di attività;
- in caso di servizi prestati per amministrazioni aggiudicatrici, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture/corrispettivi/estratti conto, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso (la fattura potrà essere parzialmente sostituita con corrispettivi, estratti conto e/o documenti contabili e/o contrattuali relativi ai contratti di riferimento);
- in caso di servizi prestati per committenti privati, gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture/estratti conto, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

e) Valore contratto annuale: dichiarare di avere o aver avuto in portafoglio, nel triennio 2015-2016-2017, almeno un contratto di valore annuale pari a € 25.000,00 di provvigione.

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione di copia del contratto/mandato sottoscritto dal quale si evinca il valore contrattuale annuo.

In caso di fusione per incorporazione, cessione-conferimento-acquisto di un ramo di azienda si applica il principio della conservazione dei requisiti.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

f) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi

Il concorrente deve aver avuto in portafoglio, nell'ultimo triennio (2015-2016-2017), non meno di 10 (dieci) Enti aggiudicatori come definiti all'art. 3, lett. e) del Codice o Enti comunque tenuti all'applicazione del codice dei contratti – di cui almeno 1 (uno) Consorzio di bonifica.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II del Codice:

- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante presentazione di copia dei contratti/mandati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante presentazione di originale o copia dei contratti/mandati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

g) Possesso di polizza di Rc professionale prevista dal legislatore, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente per tutta la durata dell'incarico.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione di copia della relativa polizza.

h) Anni di anzianità: dichiarare di possedere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'Albo Broker di cui al d.lgs. 209/2005.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa iscrizione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile e non diversamente disciplinato nel presente atto. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo alla iscrizione nel Registro** di cui all'art. 109 c. 2 lett.b) del d.lgs. 07.09.2005 n. 209 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 **sezione BROKER** di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, nella misura minima del 40% dalla capogruppo-mandataria e nella misura minima del 10% dalle mandanti.

Il requisito relativo al **fatturato specifico** di cui al **punto 7.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, mentre gli operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 20% da parte di ciascun operatore raggruppato.

Il requisito relativo al **valore del contratto annuale** di cui al **punto 7.2 lett. e)** deve essere posseduto almeno dalla capogruppo mandataria.

Il requisito relativo allo svolgimento nel triennio 2015-2016-2017 di **servizi analoghi** di cui al **punto 7.3 lett. f)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, nella misura minima del 40% dalla capogruppo-mandataria e nella misura minima del 10% dalle mandanti.

Il requisito relativo al possesso di adeguata **polizza di Rc professionale** di cui al **punto 7.3 lett. g)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo agli anni di **anzianità di servizio** di cui al **punto 7.3 lett. h)** deve essere posseduto almeno dalla capogruppo mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** di cui all'art. 109 c. 2 lett.b) del d.lgs. 07.09.2005 n. 209 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 **sezione BROKER** di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria** nonché **tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse effettive messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Considerata la natura dell'appalto non è ammesso il subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara (durata iniziale contratto: 3 annualità, € 75.000,00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice e precisamente di importo euro pari a € 1.500,00;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, **in piena conformità a quanto previsto nel presente disciplinare**, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

N.B.

La disciplina di cui al d.m. (MISE) n. 31/2018 - schema tipo 1.1. (o 1.1.1.) - deve ritenersi integrata dalle disposizioni del presente articolo (che, in caso di contrasto, prevalgono su ogni altra disposizione).

In caso di garanzia costituita da più garanti, la medesima dovrà essere prestata in un unico atto contrattuale, con indicazione espressa del garante (delegatario/rappresentante) autorizzato ad operare in nome e per conto di tutti gli altri (senza alcun rilievo dei rapporti contrattuali interni tra i garanti) nei confronti della stazione appaltante. Ogni rapporto contrattuale in relazione alla cauzione provvisoria sarà, pertanto, tenuto dalla stazione appaltante con il solo garante delegatario/rappresentante tenuto ad adempiere in proprio e per l'intero, in nome e per conto di tutti i garanti: la ripartizione delle quote tra i garanti e ogni altra questione tra gli stessi avrà pertanto esclusiva rilevanza nei rispettivi rapporti interni senza alcun effetto nei confronti della stazione appaltante.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente di tesoreria del Consorzio identificato dalle seguenti coordinate IBAN: IT15A0707202404021000059035, BIC ICRAITRRTS0, presso Emilbanca Credito Cooperativo, Direzione Generale, via Mazzini 152, Bologna;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice;
- d. in caso di garanzia costituita da più garanti dovrà essere rispettato quanto prescritto al punto che precede (la garanzia dovrà espressamente prevedere, in appendice o in altra forma contrattuale libera, quanto richiesto).

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata:
 - a. a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE
 - b. a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara
 - c. in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio
- 3) la disciplina di cui al d.m. (MISE) n. 31/2018 - schema tipo 1.1. (o 1.1.1.) - deve ritenersi integrata dalle disposizioni del presente articolo (che, in caso di contrasto, prevalgono su ogni altra disposizione);
- 4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza alcun onere probatorio a carico della stessa;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22,

comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che i titoli siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.1 GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva può essere escussa in sede di applicazione delle penali eventualmente previste in contratto. La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'atto di verifica di conformità/certificato di ultimazione delle prestazioni.

La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, secondo quanto previsto nel presente disciplinare, è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara non superi il limite del 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10

per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La disciplina di cui al d.m. (MISE) n. 31/2018 - schema tipo 1.2. (o 1.2.1.) - deve ritenersi integrata dalle disposizioni del presente articolo che, in caso di contrasto, prevalgono su ogni altra disposizione.

In caso di garanzia costituita da più garanti, la medesima dovrà essere prestata in un unico atto contrattuale, con indicazione espressa del garante (delegatario/rappresentante) autorizzato ad operare in nome e per conto di tutti gli altri (senza alcun rilievo dei rapporti contrattuali interni tra i garanti) nei confronti della stazione appaltante. Ogni rapporto contrattuale in relazione alla cauzione definitiva sarà, pertanto, tenuto dalla stazione appaltante con il solo garante delegatario/rappresentante tenuto ad adempiere in proprio e per l'intero, in nome e per conto di tutti i garanti: la ripartizione delle quote tra i garanti e ogni altra questione tra gli stessi avrà pertanto esclusiva rilevanza nei rispettivi rapporti interni senza alcun effetto nei confronti della stazione appaltante.

Il testo della fideiussione bancaria o assicurativa – garanzia definitiva - deve contenere espressamente, tra l'altro:

- la specifica indicazione che trattasi di "garanzia autonoma";
- la clausola della sua "operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante senza alcun particolare onere probatorio a carico della stazione appaltante";
- deve prevedere espressamente "la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile";
- "la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.".

La fideiussione e/o la polizza fideiussoria (garanzia definitiva), a tutela dell'interesse qualificato della stazione appaltante, dovrà essere resa con firma legalizzata ai sensi degli artt. 1, lett. l) e 30 del D.P.R. n. 445/2000 che attestino il possesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore della società emittente.

La fideiussione/polizza dovrà recare - in calce o in allegato - la dichiarazione/quietanza di avvenuto incasso/pagamento del premio.

Non si darà corso alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria se la fideiussione bancaria o assicurativa non sarà pienamente conforme a quanto indicato nei commi che precedono. In tal caso l'aggiudicazione verrà revocata e si procederà allo scorrimento della graduatoria e alla assegnazione dell'appalto alla impresa che sarà in grado di produrre la garanzia fideiussoria come richiesta. La mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini di cui sopra determina, altresì, l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

Con la partecipazione alla gara di appalto le imprese accettano espressamente e incondizionatamente tutte le prescrizioni in ordine alla forma e al contenuto contrattuale della garanzia definitiva quale condizione necessaria ed indispensabile per accedere alla stipula contrattuale.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documenti, in originale o

in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione della verifica di conformità, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna dei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia definitiva può essere ridotta in applicazione di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016, così come richiamato dal citato decreto art. 103 c. 1 ultimo periodo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 (venti/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo, presso la sede dell'ente sita in Bologna, via E. Masi 8, nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 ed il venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12,30 del giorno 10 gennaio 2019, esclusivamente all'indirizzo della sede legale del CER.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente come la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e l'indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura: **"Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio del CER - Scadenza offerte: 10 gennaio 2019 - Non aprire"**.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

A - Documentazione amministrativa

B - Offerta tecnica

La mancata sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet del profilo del committente: <http://www.consorziocer.it/it/p/bandi-di-gara-e-contratti/>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le **offerte tardive saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di

confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica (se e nei termini in cui è prevista) e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato 1)

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato 1 e contiene tutte informazioni e dichiarazioni di seguito indicate, nonché quanto indicato al successivo punto 15.3.1.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzi, aggregazione di imprese di rete, GEIE il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), di consorzi e/o altre forme aggregate di concorrenti andrà presentata un'istanza di partecipazione per ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio/altra forma aggregata.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (allegato 2)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sotto forma di allegato 2 alla presente procedura o scaricabile all'indirizzo internet <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In particolare si precisa che alla lettera B "Informazioni sui rappresentanti legali dell'operatore economico", andrà indicato il solo nominativo del rappresentante legale dell'impresa che sottoscrive il DGUE.

Tutti gli altri nominativi di cui all'art. 80 comma 3 andranno compiutamente elencati nell'apposita sezione C) dell'allegato 1 "istanza di partecipazione".

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (si veda l'allegato 4 "dichiarazioni dell'ausiliaria");
 - 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (si veda l'allegato 4 "dichiarazioni dell'ausiliaria");
 - 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria (si veda l'allegato 4 "dichiarazioni dell'ausiliaria");
 - 5) PASSOE dell'ausiliaria;
- In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente, compilando le Sez. A-B-C-D, dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente compila quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso delle garanzie della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 10 del presente disciplinare al fine dell'ottenimento della riduzione della cauzione.

[Parte V – omissis]

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, affitto, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente – attraverso la compilazione dell'allegato 1 - "istanza di partecipazione alla gara", rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- A. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) del Codice;
 - B. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-ter) del Codice;
 - C. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
1. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara ed espressamente, altresì ed in particolare, nel capitolato speciale;
 2. indica i seguenti dati del domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
 3. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il rilascio di copia parziale dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale (in tal caso si dovrà fornire adeguata motivazione ex art. 53 co. 5 del Codice facendo riferimento alla parte o alle parti e/o alle pagine degli elaborati progettuali per la quale o per le quali non sia consentito l'accesso) **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Anche tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
 4. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo
- 5-14. rilascia le informazioni richieste in relazione a posizione INPS, INAIL, CCNL applicato ecc...;
15. **(SOLO per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")** dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

16. **(SOLO per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
17. **(SOLO per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

18. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
19. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (rilascio garanzia definitiva secondo quanto previsto nel presente disciplinare al precedente punto 10.1 "garanzia definitiva");
20. "allegato 5 – dichiarazioni di impegno" debitamente compilato e sottoscritto;
21. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
22. **(SOLO per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono presentate secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (da allegare alla istanza di partecipazione – all. 1).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila (da allegare alla istanza di partecipazione – all. 1).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà esplicitare la propria offerta tecnica mediante un elaborato scritto firmato in ogni pagina dal legale rappresentante o procuratore (o dai legali rappresentanti/procuratori in caso di R.t.i.), redatto in (standard formale):

1. massimo di 25 facciate formato A4: margine superiore, inferiore, destro e sinistro 2,5 cm;
 2. carattere Arial 11, interlinea singola,
- riportante in maniera analitica gli elementi caratterizzanti la proposta di servizio.

La copertina del progetto non verrà considerata nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto: eventuali copertine interne, tavole, disegni, foto, istogrammi, grafici, marchi, ecc. costituiranno contenuto delle facciate dell'elaborato e saranno considerate alla stessa stregua del testo scritto fino alla concorrenza delle 25 facciate ammesse.

Eventuali pagine/facciate che eccedano le 25 facciate ammesse non saranno considerate e valutate dalla Commissione di gara.

Non sarà ammessa e valutata l'offerta tecnica che presenti difformità rispetto allo standard formale sopra definito.

Quanto contenuto e previsto nell'offerta tecnica costituisce vincolo negoziale a tutti gli effetti per l'operatore economico proponente.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX 100
A) Inquadramento e peculiarità del CER, identificazione, gestione dei rischi e soluzioni assicurative, processi di gestione, metodologia tecnica di esecuzione del servizio	max punti 70/100
A.1 Inquadramento e peculiarità del CER	punti 15
A.2 Identificazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi del CER e configurazione del programma assicurativo	punti 30
A.3 Metodologia e processi di gestione del servizio – consulenza e assistenza alla procedura di acquisto dei servizi assicurativi e gestione dei contratti	punti 15
A.4 Gestione dei sinistri: metodologia	punti 10
B) Composizione, organizzazione dello Staff tecnico dedicato al servizio per il CER	punti 15
C) Descrizione del sistema informatico funzionale al ciclo operativo specifico	punti 9
D) Servizi aggiuntivi offerti (massimo tre)	punti 6

Criteria, elementi e parametri di valutazione della Commissione in ordine alla relazione tecnica

Sviluppo dei punti

A) Inquadramento e peculiarità del CER, identificazione, gestione dei rischi e soluzioni assicurative, processi di gestione, metodologia tecnica di esecuzione del servizio – MAX 70 PUNTI

La Commissione valuterà la chiarezza espositiva dell'elaborato (relazione tecnica) ed esprimerà le preferenze in ordine a: grado di approfondimento e di contestualizzazione rispetto all'Ente di cui trattasi, dettaglio operativo, analiticità delle descrizioni delle attività e dei tipi di prestazione, completezza tecnica e descrittiva delle voci oggetto di trattazione, tempistica delle attività, prestazioni e resa dei servizi.

N.B.: il predetto criterio va inteso anche come criterio generale di guida nella valutazione complessiva dell'offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione del punteggio, relativamente a ciascuno dei sotto elementi di cui alla lettera A), come segue:

A.1 Inquadramento e peculiarità del CER	Punti 15
---	----------

- punti 15 in caso di giudizio ottimo
- punti 12 in caso di giudizio buono

- punti 9 in caso di giudizio discreto
- punti 7 in caso di giudizio sufficiente
- punti 4 in caso di giudizio insufficiente
- punti 2 in caso di giudizio gravemente insufficiente
- punti 0 in caso di assenza di elementi che consentano la valutazione

A.2 Identificazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi del CER e configurazione del programma assicurativo	Punti 30
---	----------

- punti 30 in caso di giudizio ottimo
- punti 25 in caso di giudizio buono
- punti 20 in caso di giudizio discreto
- punti 15 in caso di giudizio sufficiente
- punti 10 in caso di giudizio insufficiente
- punti 5 in caso di giudizio gravemente insufficiente
- punti 0 in caso di assenza di elementi che consentano la valutazione

A.3 Metodologia e processi di gestione del servizio - consulenza e assistenza alla procedura di acquisto dei servizi assicurativi e gestione dei contratti	Punti 15
--	----------

- punti 15 in caso di giudizio ottimo
- punti 12 in caso di giudizio buono
- punti 9 in caso di giudizio discreto
- punti 7 in caso di giudizio sufficiente
- punti 4 in caso di giudizio insufficiente
- punti 2 in caso di giudizio gravemente insufficiente
- punti 0 in caso di assenza di elementi che consentano la valutazione

A.4 Gestione dei sinistri: metodologia	Punti 10
--	----------

- punti 10 in caso di giudizio ottimo
- punti 8 in caso di giudizio buono
- punti 6 in caso di giudizio discreto
- punti 5 in caso di giudizio sufficiente
- punti 2 in caso di giudizio insufficiente
- punti 1 in caso di giudizio gravemente insufficiente
- punti 0 in caso di assenza di elementi che consentano la valutazione

B) Composizione, organizzazione dello Staff tecnico dedicato al servizio per il CER – MAX 15 PUNTI

I concorrenti dovranno individuare una precisa sede/filiale operativa di prossimità che garantirà, attraverso l'identificazione di un singolo referente diretto responsabile (e di un suo diretto delegato/vice/sostituto in caso di assenza/impedimento), l'esecuzione del contratto di cui in oggetto in caso di aggiudicazione.

Il referente e il suo sostituto dovranno essere prescelti e indicati tra il personale direttamente operativo presso la sede/filiale operativa di prossimità indicata. Dovrà essere precisamente declinata la qualificazione e l'esperienza del soggetto responsabile/referente del servizio e del suo delegato/vice in ordine all'esperienza maturata nell'assistenza di Consorzi di bonifica. Costituirà elemento preferenziale la precedente esperienza svolta per Consorzi di bonifica.

Non saranno valutati (ad eccezione del responsabile e del vice) i singoli *curricula* personali dei soggetti indicati come componenti ausiliari del responsabile all'interno dello staff tecnico dedicato.

Andranno rappresentate la definizione e qualificazione dei profili professionali che vengono presentati per ogni ruolo organizzativo indicato all'interno dello staff tecnico dedicato (con preferenza particolare per i soggetti che operano stabilmente all'interno della sede/filiale indicata).

La Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione del punteggio relativamente all'elemento di cui alla lettera B), come segue:

- punti 15 in caso di giudizio ottimo
- punti 12 in caso di giudizio buono
- punti 9 in caso di giudizio discreto
- punti 7 in caso di giudizio sufficiente
- punti 5 in caso di giudizio insufficiente
- punti 2 in caso di giudizio gravemente insufficiente
- punti 0 in caso di assenza di elementi che consentano la valutazione

C) Descrizione del sistema informatico funzionale al ciclo operativo specifico – MAX 9 PUNTI

Dovrà essere data indicazione degli strumenti informatici (software, piattaforme web, banche dati, altri strumenti on line etc.), che saranno utilizzati e messi a disposizione degli Uffici del CER per la gestione del programma dei servizi. Dovrà essere data indicazione delle modalità e condizioni di utilizzo (costi, limiti etc.), delle principali linee e modalità di funzionamento e di interfaccia con l'utente CER dei sistemi o delle *utilities* offerte, della soluzione proposta al termine dell'incarico per la consultazione e gestione dei dati, disponibilità e acquisti nel corso del contratto, possibilità di concessione dei dati in formati universali di utilizzo (es. word, excel, jpeg, pdf, ppt, ecc.).

La Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione del punteggio relativamente all'elemento di cui alla lettera C), come segue:

- punti 9 in caso di giudizio ottimo
- punti 7 in caso di giudizio buono
- punti 6 in caso di giudizio discreto
- punti 5 in caso di giudizio sufficiente
- punti 3 in caso di giudizio insufficiente
- punti 1 in caso di giudizio gravemente insufficiente
- punti 0 in caso di assenza di elementi che consentano la valutazione

D) Servizi aggiuntivi offerti (max tre servizi valutabili) – MAX 6 PUNTI

I servizi in eccedenza ai tre richiesti non verranno presi in considerazione. I punti verranno assegnati unicamente ai servizi ritenuti strettamente rispondenti alle esigenze del CER, ove aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel capitolato di gara e a quelli descritti nella offerta presentata.

La Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione del punteggio relativamente all'elemento di cui alla lettera D), come segue:

- punti 6 in caso di giudizio ottimo
- punti 5 in caso di giudizio buono
- punti 4 in caso di giudizio discreto
- punti 3 in caso di giudizio sufficiente
- punti 2 in caso di giudizio insufficiente
- punti 1 in caso di giudizio gravemente insufficiente
- punti 0 in caso di assenza di elementi che consentano la valutazione

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base alla valutazione dei soli elementi qualitativi, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura aperta, con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24, a favore della ditta che avrà presentato il miglior progetto tecnico sulla base dei punteggi indicati nel punto che precede.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data della prima seduta pubblica, da tenersi presso la sede legale del CER, sarà comunicata, con preavviso di 2 (due) giorni, agli operatori economici che avranno presentato offerta. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo comunicazione PEC almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati e successivamente procederà all'apertura delle domande per verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione delle domande e di trasferimento degli stessi dal RUP al seggio di gara (ove previsto) e/o alla Commissione di Gara (ove prevista).

Fascicoli: custodia in armadi dell'ufficio contabilità chiusi a chiave. Trasferimento: Consegna diretta da parte del RUP nelle mani del Presidente del seggio di gara (ove previsto) e/o alla Commissione di Gara (ove prevista).

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli operatori economici offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice.

19. APERTURA DELLA BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio in relazione al criterio "A) Inquadramento del CER, identificazione e gestione dei rischi, soluzioni di gestione, metodologia tecnica e tempistica di esecuzione del servizio" in relazione ai sub criteri A.2 ed in subordine A.1.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di graduatoria che trasmetterà all'Organo deliberante del CER per il provvedimento di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo l'eventuale recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

N.B.: in considerazione della particolare natura del servizio di brokeraggio assicurativo, ai fini di tutela del patrimonio e delle risorse aziendali pubbliche, il CER si riserva l'esecuzione di urgenza del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e con il contenuto contrattuale previsto nel presente disciplinare.

Il contratto potrà essere stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di gara e dei risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017, n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario** e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è complessivamente pari a € 1.159,00 oltre oneri di legge se dovuti. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per il ricorso avverso l'iter della procedura e fino alla stipula del contratto, l'organo competente è il T.A.R. Emilia Romagna, Via d'Azeglio n. 54 - 40123 Bologna. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.